

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO**



ACQUEDOTTO RURALE CONSORTILE

**REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

Approvato con delibere consortili n° 48 del 12.10.2017 e n° 52 del 30.09.2021

INDICE GENERALE

CAPITOLO I : GENERALITÀ	1
Art. 1 : Ente gestore e fornitore.....	1
Art. 2 : Concessioni di fornitura e durata	1
CAPITOLO II : NORME PER LE FORNITURE E TIPI DI CONCESSIONE.....	1
Art. 3 : Usi consentiti e tipi di concessione	1
CAPITOLO III : DOMANDA DI CONCESSIONE E SOMMINISTRAZIONE	2
Art. 4 : Modalità domanda di concessione	2
Art. 5 : Passaggio di tubazioni su suolo altrui	3
Art. 6 : Zone non canalizzate o servite da altri acquedotti	3
Art. 7 : Divieti	4
CAPITOLO IV : PERFEZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE	4
Art. 8 : Perfezionamento domanda	4
Art. 9 : Rilascio della concessione	5
Art. 10 : Contenuto della concessione	5
Art. 11 : Condizioni generali della concessione.....	6
CAPITOLO V : OPERE DI PRESA, DI ALLACCIAMENTO, VARIE.....	6
Art. 12 : Materiale e modalità per la esecuzione della fornitura	6
CAPITOLO VI : MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO E POSIZIONE DEL CONTATORE	7
Art. 13 : Spese per la esecuzione dell'allacciamento.....	7
Art. 14 : Prese e contatori	7
Art. 15 : Inizio dei termini contrattuali.....	8
CAPITOLO VII : INIZIO, DURATA E RISOLUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA.....	8
Art. 16 : Inizio e durata del contratto.....	8
Art. 17 : Risoluzione del contratto	8
CAPITOLO VIII : VOLTURA DELLE UTENZE	8
Art. 18 : Compravendita, cessazione, decesso, fallimento	8
CAPITOLO IX : CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE E DEL CONTATORE.....	9
Art. 19 : Misura dell'acqua	9
Art. 20 : Verifica del contatore, sostituzione dello stesso e modalità di ricalcolo della fatturazione	10
Art. 21 : Caratteristiche del contatore volumetrico	11
CAPITOLO X : LETTURA DEI CONTATORI	11
Art. 22 : Modalità di lettura del contatore volumetrico	11
Art. 23 : Blocco o malfunzionamento del contatore volumetrico	11
CAPITOLO XI : PAGAMENTI E MOROSITÀ	12
Art. 24 : Obblighi dell'utente	12
Art. 25 : Sospensione del servizio di erogazione per morosità	12
Art. 26 : Penali per ritardato pagamento	13
CAPITOLO XII : SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO	13
Art. 27 : Sospensione del servizio per un determinato periodo.....	13
CAPITOLO XIII : REVOCA DELLA CONCESSIONE E RIATTIVAZIONE UTENZE	13
Art. 28 : Violazioni del Regolamento.....	13
Art. 29 : Revoca della concessione.....	14
CAPITOLO XIV : CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA.....	14
Art. 30 : Efficienza impianto idrico utente.....	14
Art. 31 : Divieto di installazione apparecchiature impianto idrico utente	14

Art. 32 : Manutenzione e riparazione condotte.....	15
Art. 33 : Servizio di autobotte	15
CAPITOLO XV : OBBLIGHI DELL'UTENTE.....	15
Art. 34 : Obblighi da rispettare	15
Art. 35 : Divieti sulle aree di competenza consortile.....	16
CAPITOLO XVI : INFRAZIONI.....	17
Art. 36 : Sanzioni e ammende.....	17
Art. 37 : Adempimenti	17
CAPITOLO XVII : RECLAMI E CONTROVERSIE.....	17
Art. 38 : Modalità	17
CAPITOLO XVIII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	18
Art. 39 : Applicabilità del diritto comune	18
Art. 40 : Obbligatorietà del Regolamento	18
Art. 41 : Modifiche del Regolamento, delle norme, delle tariffe - Diritto di recesso.....	18
Art. 42 : Decorrenza	18
Art. 43 : Abrogazione norme precedenti.....	18
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE.....	20
Tabella A : Contributi e spese	20
Tabella B : Canone fisso per tipi di attività e concessione	21
Tabella C : Tariffe al mc variabili per tipo di attività e fasce di consumo.....	22
Tabella D : Sanzioni e penalità amministrative.....	23

CAPITOLI GENERALITÀ

ART. 1 : ENTE GESTORE E FORNITORE

Il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento provvede, con gestione diretta ed entro i limiti della rete dell'acquedotto rurale a servizio dei terreni ricadenti nel comprensorio consortile e in relazione alle disponibilità idriche attuali e future, alla distribuzione dell'acqua potabile per usi domestici, agricoli, zootecnici, pubblici e altri usi.

Il Servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel comprensorio del Consorzio è esercitato dall'Amministrazione consortile a mezzo del proprio acquedotto ed è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento nonché dall'ulteriore vigente normativa di settore, se ed in quanto applicabile.

Il Consorzio distribuisce nel territorio di competenza, mediante le proprie strutture, i volumi idrici emunti dai pozzi e trincee drenanti in gestione e quelli acquistati presso l'Ente gestore di sovra ambito degli schemi acquedottistici della Sicilia, oggi SICILIACQUE S.p.a..

Il Consorzio cura direttamente e/o tramite ditte qualificate l'esercizio e la manutenzione delle proprie opere, nonché l'esecuzione degli allacciamenti.

ART. 2 : CONCESSIONI DI FORNITURA E DURATA

Le norme amministrative e tecniche che regolano la concessione dell'acqua agli utenti dell'acquedotto consortile sono quelle contenute nel presente Regolamento.

Le concessioni di fornitura decorrono dalla data del rilascio, hanno validità di un anno e saranno rinnovate tacitamente di anno in anno ove non venga fatta disdetta entro i termini previsti dal Regolamento.

Il presente Regolamento fa parte integrante del Servizio di fornitura dell'acqua potabile e la sua conoscenza è obbligatoria per l'utente.

CAPITOLI II NORME PER LE FORNITURE E TIPI DI CONCESSIONE

ART. 3 : USI CONSENTITI E TIPI DI CONCESSIONE

Il Consorzio, per l'espletamento del servizio idrico, effettua i controlli di qualità previsti dalla normativa ed eroga acqua potabile all'utenza.

Le utenze di acqua potabile che il Consorzio accorda e concede vengono classificate, in relazione all'utilizzo della risorsa, nelle seguenti tipologie:

- a) civile – domestica residente e non residente;
- b) agricola – zootecnica;

c) altro (agriturismi, alberghi, scuole, industrie, laboratori artigianali, Uffici pubblici e privati, attività commerciali e artigianali in genere, condominiale, provvisorio, etc.).

Ad ogni tipologia è associata una tariffa, come indicata nel prosieguo.

La tipologia dell'utilizzo, e quindi di utenza, sarà fissata alla firma del modulo per Servizio di fornitura acqua, ma potrà essere modificata, previo accertamento, su richiesta dell'utente o su iniziativa del Consorzio.

Le utenze domestiche sono quelle che vengono accordate per le comuni case di abitazioni residenziali, rurali o suburbane, ove l'acqua è destinata esclusivamente ad uso potabile ed igienico ed altri impieghi domestici, sia permanenti che stagionali.

Le utenze zootecniche sono quelle che vengono accordate alle aziende agricole che praticano l'allevamento del bestiame. Nel caso in cui vi siano utenze miste, sia domestiche che zootecniche, sarà indicata nella domanda quella che comporta consumi maggiori. Il Consorzio si riserva ogni verifica al riguardo.

Le utenze per uso diverso sono quelle che vengono accordate ad esercizi pubblici, attività produttive artigianali, commerciali, professionali, negozi, strutture scolastiche e ricettive, industrie e comunque a carattere economico e attività annesse, sempre per i consumi di acqua destinata agli usi potabile, igienico e produttivo.

Le utenze a carattere provvisorio sono i cantieri edili, allacci temporanei o quanto ad altri usi non riconducibili ai precedenti.

C A P I T O L O III DOMANDA DI CONCESSIONE E SOMMINISTRAZIONE

ART. 4 : MODALITÀ DOMANDA DI CONCESSIONE

L'erogazione di acqua è accordata alle persone od Enti che ne facciano domanda, sia in qualità di proprietari degli immobili, sia in qualità di conduttori degli immobili cui la somministrazione è destinata; in tale ultimo caso previo consenso formale del proprietario.

Nel caso di immobili in condominio la concessione viene fatta al condomino formalmente delegato dagli altri, con l'obbligo della solidarietà tra tutti i condomini.

Il Consorzio può consentire la fornitura ad edifici realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata presentata domanda di sanatoria nei modi, nei termini e nel rispetto delle leggi vigenti.

La domanda di concessione di acqua, compilata su moduli rilasciati dal Consorzio, deve essere stilata e firmata dall'interessato, il quale, sottoscrivendola, accetta anche tutte le disposizioni del presente Regolamento.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) per le persone fisiche, cognome, nome, dati anagrafici e residenza del richiedente;
- b) per le persone giuridiche, sede legale e generalità del rappresentante legale;
- c) codice fiscale o partita IVA;
- d) il titolo in base al quale è richiesta la concessione (proprietario, affittuario, altro);
- e) l'esatta ubicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione (comune, indirizzo e/o località, dati catastali);
- f) l'uso per cui viene richiesta l'erogazione;
- g) l'eventuale indirizzo presso cui devono essere inviate le bollette di pagamento o qualsiasi altra comunicazione;
- h) copia dell'atto comprovante la proprietà o il possesso dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento e nel caso di richiesta da parte del locatario, copia del contratto di locazione;
- i) copia dell'estratto di mappa con evidenziata l'ubicazione dell'immobile;
- j) copia concessione edilizia o domanda di sanatoria o copia bolletta Enel;
- k) per le persone giuridiche, copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o autocertificazione;
- l) copia di un documento idoneo a comprovare l'eventuale proprietà dell'immobile.

L'utente può avvalersi anche dell'istituto della autocertificazione secondo le disposizioni di legge.

La richiesta effettuata per conto di un condominio deve essere accompagnata dal verbale dell'Assemblea dei condomini richiedenti l'utenza condominiale, in cui devono essere chiaramente identificate oltre alla persona delegata a sottoscrivere la concessione anche l'identità di tutti i condomini che si assumeranno, in solido, tutte le obbligazioni scaturenti dalla concessione.

ART. 5 : PASSAGGIO DI TUBAZIONI SU SUOLO ALTRUI

Nel caso in cui l'utenza comporti il passaggio della tubazione di allaccio e di altre apparecchiature sulla proprietà di terzi, il Consorzio rimane espressamente esonerato da qualsiasi incombenza e/o oneri riguardanti la richiesta di servitù; la stessa si intende implicitamente posseduta quando l'utente è anche proprietario dell'immobile attraversato.

Sottoscrivendo il modulo per Servizio di fornitura acqua l'utente riconosce che tutto quanto costituisce impianto di acquedotto a monte del suo punto di consegna (contatore) è di proprietà del Consorzio, il quale può disporne in qualsiasi momento, anche per successive ulteriori derivazioni per forniture a terzi.

ART. 6 : ZONE NON CANALIZZATE O SERVITE DA ALTRI ACQUEDOTTI

Qualora, nell'ambito del territorio del Consorzio, venisse fatta richiesta di fornitura idrica e fosse accertata la necessità di realizzare opere di derivazioni e prolungamenti delle condutture idriche consortili necessarie al fine di soddisfare le medesime, il Consorzio rimane in piena facoltà di non accogliere le richieste di cui trattasi.

In tal caso gli interessati, previa formale atto di assenso da parte del Consorzio, potranno presentare

il relativo progetto sul quale l'Ente, a suo insindacabile giudizio, esprimerà parere tecnico di fattibilità, rimanendo comunque estraneo ad ogni altro adempimento, anche autorizzativo, necessario alla realizzazione delle opere. Una volta che queste vengono realizzate e collaudate, il tutto ad esclusiva cura e spese degli stessi interessati, su formale richiesta dei medesimi le nuove opere potranno essere acquisite dal Consorzio, a suo insindacabile giudizio.

Gli utenti di cui sopra, che si onoreranno di realizzare la condotta e la cederanno al Consorzio, saranno esonerati dalle spese per il rilascio della concessione.

Il Consorzio, ove dovesse subentrare nella titolarità delle predette infrastrutture, in seguito provvederà a propria cura e spese alla gestione e manutenzione delle stesse.

Al di fuori della suddetta fattispecie, nelle zone non servite da rete idrica il Consorzio potrà rifiutare la fornitura dell'acqua fino a quando non si provvederà alla realizzazione di idoneo acquedotto con intervento finanziario pubblico.

ART. 7 : DIVIETI

È fatto divieto a chiunque di prelevare acqua dall'acquedotto consortile senza regolare concessione e relativo apparecchio misuratore installato dal Consorzio. Ove ciò dovesse avvenire, il Consorzio, accertata l'infrazione, interromperà immediatamente il prelievo abusivo e procederà alla denuncia del furto d'acqua alla competente Autorità.

E' vietata la rivendita o la sub - fornitura a terzi dell'acqua fornita dal Consorzio; l'utente deve utilizzare l'acqua esclusivamente per l'uso e per gli immobili indicati nella concessione.

E' pertanto fatto divieto assoluto all'utente di:

- cedere a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, tutta o parte dell'acqua fornitagli;
- alimentare altri immobili (anche di proprietà dell'utente stesso) non espressamente indicati nella concessione di fornitura;
- utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato in concessione e modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del Consorzio.

L'utilizzazione dell'acqua potabile per usi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione, nonché la cessione a terzi di tutta o parte dell'acqua ricevuta o l'alimentazione di altri immobili non indicati nella concessione comporteranno la revoca della stessa ed il pagamento di eventuali danni arrecati al Consorzio.

C A P I T O L O I V PERFEZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 8 : PERFEZIONAMENTO DOMANDA

Il Servizio di fornitura dell'acqua si perfeziona normalmente con la sottoscrizione, da parte di

entrambi i contraenti, del medesimo modulo per Servizio di fornitura e di esso sarà data copia all'utente.

Il Consorzio provvede all'esecuzione dei lavori di allacciamento secondo un ordine fissato o suo esclusivo giudizio. Nessun indennizzo potranno pretendere i concessionari in caso di ritardi nella esecuzione degli allacciamenti.

Il rilascio della Concessione è subordinato:

1. al versamento intestato al "Consorzio di Bonifica 3 Agrigento" della somma stabilita nell'allegata tabella A quale onere fisso per l'istruttoria della pratica, sopralluogo, spese di allacciamento e collocazione del contatore volumetrico fornito dall'utente ed alla sottoscrizione della stessa per accettazione;
2. al versamento intestato al "Consorzio di Bonifica 3 Agrigento" della somma stabilita nell'allegata tabella A quale deposito cauzionale.

La domanda resterà priva di effetto se il richiedente non effettua i versamenti di cui sopra entro 20 giorni consecutivi dall'accoglimento della stessa.

La domanda di concessione si intenderà altresì decaduta a tutti gli effetti di legge se l'allaccio del contatore non avverrà entro 90 giorni consecutivi dalla richiesta, per cause imputabili all'utente.

In tal caso alcun rimborso spetta al concessionario in relazione al versamento di cui al superiore punto 1 (onere fisso per istruttoria della pratica, etc.) mentre la somma versata al titolo di deposito cauzionale verrà restituita all'utente.

Qualsiasi altra spesa, per la eventuale registrazione del Servizio di fornitura, nonché per imposte e tasse, contributi o canoni erariali, provinciali e comunali, comunque attinenti alla fornitura dell'acqua, resta a totale carico dell'utente.

ART. 9 : RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La concessione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo, è rilasciata dal Consorzio e sottoscritta per accettazione dall'utente in unico originale bollato che rimane presso il Consorzio; a richiesta dell'utente, può essere rilasciata copia autenticata, nelle forme di legge.

Le spese di bollo per il rilascio della concessione, sono a carico dell'utente. L'inizio della fornitura è subordinato alla esecuzione delle opere di derivazione che saranno eseguite da personale del Consorzio, con materiale fornito dall'utente compreso il contatore volumetrico.

ART. 10 : CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

La concessione deve contenere i seguenti dati:

- per le persone fisiche, cognome, nome, dati anagrafici e residenza del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare o del delegato del condominio;
- per le persone giuridiche, sede legale e generalità del rappresentante legale;
- codice fiscale o partita IVA;

- l'esatta ubicazione dell'immobile interessato dalla concessione (comune, indirizzo e/o località, dati catastali);
- l'uso/usi per cui viene richiesta l'erogazione e la sua durata, secondo la tipologia riportata al precedente art. 3;
- dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento consortile;
- indirizzo presso cui devono essere inviate le bollette di pagamento o qualsiasi altra comunicazione inerente la concessione;
- le tariffe previste per il pagamento dei consumi misurati dal contatore volumetrico e l'importo della quota fissa annua.

ART. 11 : CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Le condizioni generali della concessione di fornitura non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle previste nel presente Regolamento.

C A P I T O L O V

OPERE DI PRESA, OPERE DI ALLACCIAMENTO, OPERE VARIE

ART. 12 : MATERIALE E MODALITÀ PER LA ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Opera di presa e appresamento. Le opere di derivazione dalla rete di distribuzione principale e secondaria sino al manufatto o pozzetto consortile compreso sono eseguite dal Consorzio, a sua cura e spese. L'appresamento dell'utente avverrà con derivazione dal manufatto o pozzetto di distribuzione più vicino al fabbricato, se tecnicamente possibile, o da altro manufatto che il Consorzio individuerà a suo insindacabile giudizio, e sarà identificato con apposita targhetta riportante gli estremi del titolare dell'utenza e della concessione. Il materiale occorrente per la realizzazione dell'appresamento, ivi compreso il contatore volumetrico, così come la sua realizzazione, è a carico dell'utente.

Contatore volumetrico. La fornitura avverrà mediante l'installazione di idoneo misuratore volumetrico fornito dall'utente e installato da personale del Consorzio.

Verbali di installazione e sigillatura. Nel momento della messa in opera sarà redatto un verbale di installazione e relativa sigillatura, sottoscritto dal personale del Consorzio e dall'utente, nel quale saranno descritti il tipo di apparecchio misuratore e le sue caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo accertato al momento della collocazione.

Spostamento del contatore. Il Consorzio ha facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente, qualora detta apparecchiatura idraulica, per modifiche ambientali o per esigenza di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto dall'Ente, a suo insindacabile giudizio, non più adatto.

Punto di consegna dell'acqua. Il Consorzio assicura la fornitura nel punto di collocazione del contatore volumetrico a deflusso libero. Il Consorzio rimane espressamente estraneo a qualsiasi conseguenza/implicazione/disservizio comunque denominabile qualora l'immobile per il quale viene fatta la richiesta di alimentazione idrica si trovi a quota maggiore rispetto a quella piezometrica registrabile nell'acquedotto in corrispondenza delle condizioni di esercizio più sfavorevoli.

In tal caso i concessionari sono tenuti a fornirsi, a propria cura e spese, di idoneo impianto di sollevamento che dovrà essere completamente disconnesso dalla rete idrica consortile.

C A P I T O L O V I

MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO E POSIZIONE DEL CONTATORE

ART. 13 : SPESE PER LA ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

Il collegamento al contatore sarà realizzato direttamente a spese dell'utente, secondo le prescrizioni tecniche che saranno impartite dal Consorzio.

L'utente provvederà anche ad acquisire le eventuali necessarie servitù di acquedotto sulle proprietà di terzi esistenti fra la presa e l'immobile da servire.

A spese dell'utente sarà, inoltre, posta, immediatamente all'uscita del manufatto o pozzetto di distribuzione, una saracinesca di intercettazione manovrabile dall'utente, in modo da interrompere l'erogazione in caso di guasti o di lavori alle condutture a valle del contatore.

La manutenzione della presa di allacciamento, contatore escluso, sarà curata dal Consorzio.

Spetta all'utente la sorveglianza della presa e la segnalazione di eventuali danni o guasti comunque verificabili a valle della stessa.

Per qualsiasi evenienza (consumi per perdite a valle del contatore o guasti) l'utente non ha diritto ad abbuoni, sconti o deroghe comunque denominabili.

Non sono ammesse utenze multiple su un unico contatore né contatori in serie sullo stesso appresamento.

ART. 14 : PRESE E CONTATORI

Le prese ed i contatori, dimensionati sulla base delle specificazioni contenute nella domanda, avranno il diametro che sarà fissato ad esclusivo giudizio del Consorzio, che si riserva di installare limitatori di portata e/o pressione. Di norma il diametro sarà ½ " e la classe di pressione del contatore sarà PN 16 o PN 25 a seconda della zona di installazione del contatore stesso.

Nel caso che i consumi eccedessero il previsto e che la presa o il contatore non risultassero sufficienti, il Consorzio provvederà alla loro sostituzione a spese dell'utente e, conseguentemente, modificherà le condizioni di utenza.

ART. 15 : INIZIO DEI TERMINI CONTRATTUALI

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando siano ultimate, collaudate e pronte a funzionare tutte le opere preliminari, di cui agli articoli che precedono, e siano posti in opera contatori e sigilli. Da quel momento decorrono i termini contrattuali, a prescindere da eventuali opere e/o adempimenti di competenza dell'utente.

C A P I T O L O V I I

INIZIO, DURATA E RISOLUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA

ART. 16 : INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

Il Servizio di fornitura ha, di norma, la durata annuale solare, salvo i casi di usi temporanei dell'acqua per i quali sono stabiliti prezzi o condizioni particolari di fornitura. Il Servizio di fornitura di utenza avrà quindi inizio il giorno di attivazione dell'impianto e scadrà il 31 dicembre successivo.

La disdetta del Servizio di fornitura dovrà essere presentata almeno due mesi prima della scadenza sopra fissata; la disdetta dovrà essere fatta per iscritto a mezzo lettera e presentata presso la Sede consortile o spedita per raccomandata a.r.. In assenza di formale disdetta il Servizio di fornitura si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

ART. 17 : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Servizio di fornitura, oltre che per la disdetta di cui al precedente articolo 16, si risolve:

- per mancato pagamento dei canoni e delle note di addebito per spese a carico dell'utente;
- per revoca provocata da inosservanza degli obblighi regolamentari.

L'utente continuerà ad essere responsabile degli obblighi concessori fino alla data di effettivo sigillo della presa che sarà eseguito entro 15 giorni dalla ricezione richiesta. L'appresamento verrà dismesso in corrispondenza del manufatto o pozzetto di distribuzione con rimozione del contatore volumetrico e con contestuale redazione di un apposito verbale, di concerto con l'utente o suo delegato.

In seguito il Consorzio invierà bolletta di conguaglio sul consumo effettivamente accertato e l'utente rimarrà obbligato a corrispondere le somme che gli saranno successivamente comunicate.

C A P I T O L O V I I I

VOLTURA DELLE UTENZE

ART. 18 : COMPRAVENDITA, CESSAZIONE, DECESSO, FALLIMENTO

È consentita la voltura di utenza, con continuità di lettura, nel caso di vendita dell'immobile, di

cessione dell'esercizio, di cessazione della locazione e per ogni altra evenienza per la quale cambia l'utilizzatore della fornitura. In tal caso tanto l'utente che cessa quanto quello che subentra devono darne tempestivo avviso al Consorzio e, per la suddetta fattispecie, il richiedente deve corrispondere al Consorzio la somma prevista nell'allegata tabella A, punto 2, quale contributo spese per la voltura della concessione. In caso di omessa comunicazione della variazione, resta ferma la responsabilità del concessionario indicato in contratto.

In caso di decesso, l'utente subentrante deve accettare le condizioni del Servizio di fornitura esistente e deve liquidare le pendenze del cessante oltre ad effettuare il versamento dei diritti di voltura. Gli eredi o aventi causa sono responsabili verso il Consorzio di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. In caso di omessa comunicazione della variazione gli eredi o gli aventi diritto rispondono degli obblighi concessionari.

In caso di fallimento del titolare dell'utenza, l'erogazione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Consorzio ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Consorzio quanto dovuto dal fallito. Il Consorzio si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del Servizio di fornitura per inadempienza e subentro del curatore).

La cessazione non seguita da voltura comporta il ritiro d'ufficio del contatore.

L'utente che omette di dare avviso di cessazione continua a rispondere in proprio, per tutta la durata del Servizio di fornitura, degli impegni assunti con il Consorzio.

C A P I T O L O I X

CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE E DEL CONTATORE

ART. 19 : MISURA DELL'ACQUA

La tariffazione dell'acqua avviene a misura, cioè in base al volume idrico effettivamente fornito, rilevato dall'apposito contatore volumetrico di cui è dotata la singola utenza. La somministrazione si effettua alle condizioni stabilite nel presente Regolamento e nelle allegate Tabelle "A", "B", "C" e "D" soggette ad aggiornamenti periodici deliberati dagli Organi consortili con atti sottoposti a pubblicità nelle forme stabilite dallo statuto consortile.

Il Consorzio non assume alcun impegno in ordine alla quantità ed alla pressione dell'acqua erogabile con la rete consorziale, nonché per qualunque causa che possa determinare limitazioni e/o interruzioni del servizio.

Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere temporaneamente le erogazioni per lavori, riparazioni urgenti o prolungamenti della rete, oppure per motivi di interesse pubblico,

senza diritto per gli utenti di preavviso e di refusione danni.

Nel caso in cui dovessero verificarsi sostanziali carenze di acqua per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, dovrà essere prioritariamente assicurata, sempreché sia tecnicamente possibile, la fornitura di acqua, pur nelle ridotte quantità, alle utenze per uso domestico residenziali (anche rurali), quindi alle utenze agricole-zootecniche, quindi alle utenze diverse.

ART. 20 : VERIFICA DEL CONTATORE, SOSTITUZIONE DELLO STESSO E MODALITA' DI RICALCOLO DELLA FATTURAZIONE

Il Consorzio ha sempre facoltà di revisionare ed eventualmente sostituire il contatore nel caso in cui il personale consortile addetto a tali operazioni accerti mal funzionamento dello stesso. In tale evenienza verrà redatta apposita documentazione, trattenuta agli atti di Ufficio, della quale potrà essere fornita copia all'utente ove lo stesso ne faccia richiesta.

L'utente, a sua volta, potrà sempre chiedere la verifica del contatore che sarà effettuata, previo appuntamento sul posto, dal personale consortile addetto a tali operazioni alla presenza del concessionario stesso o di un suo delegato.

A tal fine all'utente che ha richiesto la verifica dell'apparecchio di misura verrà comunicata la data in cui essa è prevista con congruo anticipo, non inferiore a 7 (sette) giorni. Se la verifica non dovesse avvenire per mancato intervento dell'interessato all'appuntamento con gli addetti alle prove, la richiesta verrà archiviata e si riterrà il contatore perfettamente funzionante.

La verifica verrà effettuata durante un ordinario turno di distribuzione idrica, con portata rilevata nel corso della prova stessa. L'operazione di verifica avverrà collegando la tubazione in uscita dal contatore ad un recipiente della capacità di 1.000 litri, preventivamente tarato dal Consorzio, che verrà collocato in adiacenza del castelletto di appresamento e riempito sino al raggiungimento di tale volume. La lettura del contatore verrà rilevata ad inizio e fine prova ed il dato desunto dalla differenza delle due letture, finale e iniziale, verrà confrontato con il dato di prova (1.000 litri).

Ove l'eventuale scostamento tra i predetti dati (1.000 litri e il dato fornito dalla differenza di lettura finale e iniziale del contatore) sia contenuto nella tolleranza (in più o in meno) del 5% l'apparecchio di misura si riterrà perfettamente funzionante e le spese di verifica, stabilite al punto 5 della Tabella A del presente Regolamento, resteranno a carico dell'utente e addebitate allo stesso nella bolletta riferita al periodo successivo a quello di verifica.

Qualora, viceversa, venisse accertato uno scostamento tra i predetti dati (1.000 litri e il dato fornito dalla differenza di lettura finale e iniziale del contatore) in misura superiore alla tolleranza del 5% (in più o in meno) il contatore verrà ritenuto non funzionante e il Consorzio provvederà alla sua sostituzione a propria cura ma con spese di acquisto a carico dell'utente e addebitate allo stesso nella bolletta del periodo successivo a quello di verifica.

Nel caso di errore accertato in misura superiore al 5% (in più o in meno) si provvederà alla rideterminazione dei consumi oggetto di fatturazione applicando al volume in mc risultante

dall'avviso di pagamento/cartella esattoriale contestata dall'utente la percentuale di maggiorazione o di detrazione rilevata nel corso della prova di verifica.

All'atto della sostituzione dell'apparecchio di misura, per accertata irregolarità di funzionamento, verrà redatto apposito verbale firmato dagli incaricati del Consorzio e dall'utente (o da un suo delegato) intervenuto alle operazioni di verifica; tale verbale dovrà indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola dei contatori (vecchio e nuovo), la percentuale di scostamento accertata (in più o in meno) e le altre eventuali indicazioni ritenute utili.

La rideterminazione dei consumi (in più o in meno) verrà operata esclusivamente con riferimento all'avviso di pagamento/cartella esattoriale contestata dall'utente e, pertanto, non potranno formare oggetto di riaccertamento consumi registrati in periodi precedenti a quello relativo alla bolletta contestata.

ART. 21 : CARATTERISTICHE DEL CONTATORE VOLUMETRICO

Il contatore volumetrico deve essere realizzato e certificato sulla base delle norme vigenti. Deve essere dotato di numero di matricola e certificato per l'utilizzo con acqua potabile secondo il D.M. 174 del 6 aprile 2004 e ss.mm.ii..

I contatori devono essere completi di raccordi in ottone e guarnizioni con attacco da ½ pollice e predisposti per la sigillatura del misuratore mediante spirulina zincata. La pressione nominale PN del contatore (PN 16 o PN 25) verrà stabilita dal Consorzio in relazione alla zona di installazione del contatore stesso.

C A P I T O L O X

LETTURA DEI CONTATORI

ART. 22 : MODALITÀ DI LETTURA DEL CONTATORE VOLUMETRICO

Il personale del Consorzio addetto alla lettura dei contatori e al controllo delle utenze sarà provvisto di apposito tesserino di riconoscimento.

Il Consorzio ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento la lettura dei contatori e il controllo della rete a valle del contatore per accertare che vengano rispettate le prescrizioni di fornitura; l'accertamento dei consumi, misurati dai contatori, e la relativa fatturazione degli stessi sarà fatta di norma con cadenza quadrimestrale o diversa cadenza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ART. 23 : BLOCCO O MALFUNZIONAMENTO DEL CONTATORE VOLUMETRICO

Qualora il contatore si blocchi o manifesti irregolarità di funzionamento e non indichi gli effettivi consumi, all'utente sarà fatto addebito del consumo riscontrato nello stesso periodo dell'anno

precedente o, in mancanza di questo dato, del consumo dell'ultimo periodo di regolare funzionamento dedotto, ove occorra, anche con metodo parametrico riferito ad utenze similari.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Consorzio in base ad accertamenti presuntivi insindacabili.

C A P I T O L O X I PAGAMENTI E MOROSITÀ

ART. 24 : OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della bolletta per il canone e consumo d'acqua entro la scadenza indicata nella bolletta stessa. Il pagamento sarà effettuato a cura dell'utente secondo le modalità stabilite dal Consorzio ed indicate nella bolletta medesima.

All'utente è fatto obbligo del pagamento della quota fissa annuale definita dall'Amministrazione anche quando non venga riscontrato alcun consumo; la quota fissa annuale comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto consortile, secondo le tariffe stabilite nell'allegata tabella al presente Regolamento nonché eventuali importi per penalità e spese.

L'utente riceverà i modelli di pagamento a mezzo del servizio postale o similare ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Consorzio di qualsiasi variazione del recapito rispetto a quello indicato nel Servizio di fornitura di utenza.

L'eventuale smarrimento dei moduli forniti obbliga l'utente a richiederne altri presso il Consorzio.

La stessa modalità di pagamento si adotterà per lavori e forniture per ricambi, per riparazioni, per sopralluoghi, prove, ecc. che fossero state eseguite nell'interesse dell'utenza e per ogni altro titolo di credito nei confronti dell'utente.

ART. 25 : SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE PER MOROSITÀ

In caso di morosità il Consorzio provvede alla sospensione del servizio, ferma restando la successiva risoluzione del Servizio di fornitura, ove ne ricorrano le condizioni.

In caso di accertata morosità il Consorzio provvederà ad inviare all'utente apposita nota di addebito, assegnando un periodo di tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni per la sua regolarizzazione.

Ove il debito non dovesse essere totalmente regolarizzato o regolarizzato solo in parte e, quindi, l'utente dovesse permanere nel suo stato di morosità, totale o parziale, il Consorzio provvederà a ridurre i volumi forniti, limitandoli al minimo essenziale, per un ulteriore periodo comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, decorsi inutilmente i quali l'Ente provvederà a sigillare l'appresamento. La riattivazione della fornitura, che potrà essere disposta solamente quando la morosità venga interamente regolarizzata, comporta l'addebito all'utente delle relative spese secondo quanto indicato nell'allegata Tabella A.

Il Consorzio provvede al ripristino della fornitura sospesa entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento.

Ove permangano condizioni di morosità per ulteriori 60 (sessanta) giorni successivi alla chiusura dell'appresamento il Consorzio provvederà a disporre la risoluzione del Contratto.

ART. 26 : PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso di ritardato pagamento, per somme dovute a qualsiasi titolo, al titolare della concessione sarà applicata una penalità del 10% sull'importo dovuto nonché gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza del pagamento. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 25 in caso di accertata morosità, rimane impregiudicata la facoltà del Consorzio di intraprendere ogni azione legale per il recupero dei crediti.

C A P I T O L O X I I

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

ART. 27 : SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER UN DETERMINATO PERIODO

È facoltà dell'utente chiedere la sospensione temporanea della fornitura.

In tal caso sia per il distacco che per il riallaccio deve essere presentata apposita istanza al Consorzio con allegata ricevuta dei versamenti stabiliti nell'allegata Tabella A.

Durante il periodo della sospensione della fornitura l'utente resta obbligato a corrispondere al Consorzio il canone fisso annuo.

Ove la sospensione comporti anche il distacco del contatore volumetrico, all'atto della rimozione dell'apparecchio di misura verrà redatto apposito verbale firmato dagli incaricati del Consorzio e conservato agli atti di Ufficio. Di detta documentazione potrà essere fornita copia all'utente ove lo stesso ne faccia formale richiesta.

Il contatore volumetrico rimosso rimane in proprietà dell'utente e viene allo stesso consegnato.

C A P I T O L O X I I I

REVOCA DELLA CONCESSIONE E RIATTIVAZIONE UTENZE

ART. 28 : VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'utente è responsabile di qualsiasi violazione scaturente dal presente Regolamento e dalla concessione di fornitura.

Tali violazioni, accertate dal Consorzio, obbligheranno l'utente alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 29 : REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata:

- per disdetta nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
- per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, secondo quanto stabilito al precedente art. 25;
- nel caso di accertato uso dell'acqua diverso da quello stabilito nella concessione;
- nel caso in cui venisse accertato che l'utilizzatore della fornitura è persona diversa dal titolare della concessione, non essendo stato ancora provveduto alla voltura da parte del subentrante.

Restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione degli eventuali crediti maturati e maturandi fino alla revoca, fatte salve, altresì, le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile, il Consorzio potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l'utente non abbia portato a conoscenza dell'Ente i fatti risolutivi, nelle forme prescritte.

In caso di revoca della concessione di fornitura imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente, il Consorzio ha diritto di pretendere le somme dovute per i consumi effettuati, per le sanzioni pecuniarie nelle quali l'utente sia incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni subiti.

C A P I T O L O X I V CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

ART. 30 : EFFICIENZA IMPIANTO IDRICO UTENTE

L'utente ha l'obbligo di installare presso i propri serbatoi idonei galleggianti in modo da evitare dispersioni d'acqua. Ha, altresì, l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il proprio impianto a valle dell'appresamento, i rubinetti erogatori ed ogni altra opera idraulica di erogazione.

Il Consorzio può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti dell'utente, nonché di eliminare tutti quelli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete consortile.

L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati ed a ricevere un incaricato dal Consorzio per la verifica.

Nel caso di accertata inadempienza anche ad una sola delle suesposte condizioni il Consorzio provvederà ad invitare l'utente ad adempiere, assegnando un termine congruo che, comunque, non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni.

Rimane espressamente convenuto che in caso di inadempimento nei termini assegnati il Consorzio sospenderà immediatamente l'erogazione, senza ulteriore preavviso, fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto, salvo rivalsa per i danni causati.

ART. 31 : DIVIETO DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IMPIANTO IDRICO UTENTE

È vietato l'uso di motori aspiranti che adescano direttamente dalla rete e rilanciano a beneficio dell'utente.

I contravventori verranno perseguiti con la sospensione immediata della fornitura.

Per la riapertura dell'utenza, dopo l'eliminazione del motore aspirante, dovrà essere corrisposta dall'utente al Consorzio la somma per spese di sospensione e riattivazione della fornitura stabilita nell'allegata tabella A del presente Regolamento.

ART. 32 : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONDOTTE

Il Consorzio provvede a propria cura e spese alla manutenzione ed alla riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna (manufatti e pozzetti di distribuzione e/o derivazione) con esclusione degli impianti a valle del contatore, che restano di proprietà dell'utente che, nella predetta qualità, è obbligato a tenerli in perfetta efficienza.

ART. 33 : SERVIZIO DI AUTOBOTTE

Il Consorzio dispone di un servizio di autobotte destinato ad integrare le forniture idriche in caso di accertata necessità. Esclusivamente nel caso in cui l'integrazione della fornitura sia causata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, da circostanze ascrivibili al Consorzio, il servizio non comporterà costi a carico dell'utente. In tutti gli altri casi l'utente dovrà sopportare, preventivamente, il costo stabilito nell'allegata Tabella A.

In nessun evenienza l'utente potrà accampare pretese o diritti comunque denominati, anche nel caso in cui il servizio di autobotte fosse, per qualsiasi ragione, temporaneamente sospeso, così come dalla predetta circostanza l'utente non potrà trarre motivo alcuno per richieste di danni e/o risarcimenti comunque denominabili rimanendo nell'esclusiva facoltà del Consorzio disporre l'attivazione del predetto servizio.

C A P I T O L O X V OBBLIGHI DELL'UTENTE

ART. 34 : OBBLIGHI DA RISPETTARE

L'utente, con la firma del Servizio di fornitura, assume anche i seguenti obblighi:

- a) consentire al personale consortile preposto, senza obbligo di preavviso ed anche nei casi di cui al precedente art. 30, le ispezioni in genere che ritenesse di effettuare ovunque si estendano le installazioni idrauliche private servite da acque dell'acquedotto consorziale, al fine di verificare eventuali disfunzioni di impianti, letture dei contatori quando installati presso le private abitazioni e/o aziende, etc.;
- b) evitare qualunque manomissione di sigilli applicati dal Consorzio alle connessioni ed agli

apparecchi di misura;

- c) destinare l'acqua fornita esclusivamente all'uso per il quale è stata concessa, con tassativo divieto di uso diverso da quello autorizzato e di sub-concessione concedendo ad altri l'acqua stessa a qualunque titolo;
- d) rispettare e far rispettare, da chi interviene per suo conto, gli impianti di proprietà del Consorzio ed evitarne qualunque manomissione;
- e) proteggere la presa, il contatore e relativi manufatti contro qualunque danno; curarne la sorveglianza e la conservazione e segnalare tempestivamente eventuali danni, sostenere le spese di manutenzione o di rifacimento della presa stessa per la parte ricadente in proprietà privata;
- f) evitare, anche per tempi brevissimi, le forti erogazioni istantanee capaci di compromettere il regime di esercizio della condotta consortile e l'apparecchio di misura;
- g) aspirare direttamente dalla rete consorziale con impianti di pompaggio;
- h) evitare tassativamente che possa verificarsi ritorno d'acqua nella condotta di allacciamento attraverso tubazioni fisse o mobili in comunicazione con recipienti d'acqua (vasche, lavabi, autoclavi, ecc.);
- l) evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture d'acqua di qualunque altro tipo;
- m) rimuovere eventuali concimaie esistenti e non realizzarne nel raggio di m 500 dalla rete acquedottistica.

Tutti i danni e le spese derivanti dalla omissione o dalla inosservanza di quanto sopra descritto saranno addebitati all'utente.

La manomissione dei sigilli sui contatori e sulle connessioni comporterà l'addebito sulla successiva bolletta del massimo consumo verificatosi in precedenza per un periodo di normale fatturazione maggiorato del 50%, determinato, in assenza di dati più precisi, anche con metodi parametrici riferiti ad utenze similari, salvo ed impregiudicata ogni altra ragione ed azione civile o penale da parte del Consorzio.

ART. 35 : DIVIETI SULLE AREE DI COMPETENZA CONSORTILE

Sulle aree di competenza consortile, è espressamente vietato:

- a) eseguire lavori che danneggino le opere consortili;
- b) porre a dimora alberi o piantagioni;
- c) manovrare o manomettere apparecchiature o meccanismi atti al deflusso ed alla regolazione delle acque;
- d) lasciar pascolare animali di qualsiasi specie;
- e) gettare rifiuti o sversare acque.

Oltre all'addebito per l'infrazione regolamentare, saranno poste a carico del proprietario responsabile

le spese necessarie per la demolizione delle opere realizzate abusivamente e la rimozione delle piantagioni irregolarmente eseguite.

C A P I T O L O X V I I N F R A Z I O N I

ART. 36 : SANZIONI E AMMENDE

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento, verranno sanzionate con le ammende riportate nella Tabella D del presente Regolamento, salva ed impregiudicata da parte del Consorzio ogni ulteriore azione e/o ragione in sede civile e penale.

ART. 37 : ADEMPIMENTI

Il Consorzio, ricevuto il verbale dell'infrazione dal personale autorizzato al controllo, verificata l'applicabilità dell'ammenda, contesterà con raccomandata a.r. l'infrazione commessa.

Il Contravventore dovrà versare la somma indicatagli entro il termine comunicatogli che, comunque, non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contravvenzione; superato inutilmente il termine fissato, l'importo della contravvenzione verrà iscritto a ruolo, maggiorato delle addizionali d'uso e degli interessi legali, rimanendo ferme ed impregiudicate tutte le ulteriori azioni stabilite con il presente Regolamento e dalle norme vigenti, se ed in quanto applicabili.

Gli eventuali danni arrecati all'impianto ed alle opere consortili, di cui al precedente art. 35, saranno addebitati all'utente responsabile in base al consuntivo analitico degli oneri relativi, a mezzo raccomandata a.r. , con richiesta di ristoro delle spese documentate, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Trascorso inutilmente il termine fissato, anche gli importi dovuti per risarcimento dei danni provocati, verranno iscritti a ruolo, maggiorati delle addizionali d'uso e degli interessi legali.

C A P I T O L O X V I I R E C L A M I E C O N T R O V E R S I E

ART. 38 : MODALITÀ

Per qualsiasi reclamo o comunicazione, l'utente deve rivolgersi direttamente per iscritto al Consorzio, il quale non riconoscerà validi reclami e comunicazione fatte in qualsiasi altro modo o qualsiasi altra sede.

La risoluzione delle controversie fra le parti sarà devoluta, a seconda della competenza, all'Autorità giudiziaria di Agrigento.

C A P I T O L O XVIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39 : APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 40 : OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

Il rispetto del presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti, e dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione anche se non allegato e senza che ne occorra la materiale trascrizione.

È fatto salvo il diritto dell'utente di acquisirne copia, all'atto del rilascio della concessione, o anche a semplice richiesta in altre circostanze previo pagamento dei diritti di copia.

ART. 41 : MODIFICHE DEL REGOLAMENTO, DELLE NORME, DELLE TARIFFE - DIRITTO DI RECESSO

Per esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido dal Consorzio, il presente Regolamento, le norme di concessione e le tariffe, possono essere variate in qualsiasi momento e le variazioni si intendono comunicate agli utenti mediante la semplice pubblicazione del relativo atto deliberativo all'Albo Pretorio del Consorzio e sul sito informatico istituzionale dell'Ente.

È facoltà dell'utente recedere dalla concessione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica.

In mancanza di ciò le variazioni si intendono tacitamente ed espressamente accettate.

ART. 42 : DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione mediante atto deliberativo assunto dall'Amministrazione.

ART. 43 : ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto il vigente Regolamento sulle Utenze Idriche e tutti i precedenti provvedimenti e atti amministrativi in contrasto con le presenti norme.

Fanno parte integrante del presente Regolamento le Tabelle A, B, C, D delle tariffe, delle spese accessorie e delle sanzioni.

Agrigento, agosto 2017

Il Direttore Generale
(Ing. Pieralberto Guarino)
F.to

**ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

TABELLA A

CONTRIBUTI E SPESE

1. Rilascio concessione.....	€ 50,00
2. Deposito cauzionale.....	€ 150,00
3. Voltura concessione.....	€ 30,00
4. Spostamento e sigillatura contatore.....	€ 25,00
5. Verifica contatore.....	€ 25,00
6. Sospensione e riallaccio contatore per morosità.....	€ 60,00
7. Sospensione temporanea fornitura.....	€ 40,00
8. Riallaccio e sigillatura contatore.....	€ 40,00
9. Allacci provvisori.....	€ 100,00
10. Servizio autobotte.....	€ 80,00

TABELLA B

CANONE FISSO PER TIPI DI ATTIVITÀ E CONCESSIONE

1. civile – domestica residente e non residente	€ 80,00
2. Agricola-zootecnica	€ 80,00
3. Altro (agriturismi, ristoranti, alberghi, scuole, industrie, laboratori artigianali, Uffici pubblici e privati, attività commerciali e artigianali in genere, condominiale, provvisorio, etc.)	€ 80,00

TABELLA C

TARIFE AL MC VARIABILI PER TIPO DI ATTIVITÀ E FASCE DI CONSUMO

1. Civile domestica residente e non residente
 - a. m³/anno da 0 a 150..... € 1,10
 - b. m³/anno da 151 a 300..... € 1,20
 - c. m³/anno da 301 a oltre..... € 1,45

2. Agricola-zootecnica
 - a. m³/anno da 0 a 350..... € 1,10
 - b. m³/anno da 351 a 700..... € 1,30
 - c. m³/anno da 701 a oltre..... € 1,50

3. Altro (agriturismi, ristoranti, alberghi, scuole, industrie, laboratori artigianali, Uffici pubblici e privati, attività commerciali e artigianali in genere, condominiale, provvisorio, etc.)
 - a. m³/anno da 0 a 300..... € 1,20
 - b. m³/anno da 301 a 600..... € 1,50
 - c. m³/anno da 601 a oltre..... € 1,80

TABELLA D

SANZIONI E PENALITÀ AMMINISTRATIVE

1. Nel caso l'utente, o chi per esso, venga trovato a prelevare acqua in condizioni diverse da quelle contrattuali o ad utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli potabili si applicherà una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00.
2. Nel caso vengano trovate derivazioni abusive sulla rete consortile e/o su utenze preesistenti, che permettano prelievi non autorizzati e registrati dall'impianto di lettura, si applicherà una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00 e si provvederà a richiedere il pagamento del doppio del consumo medio annuo rilevato per utenze similari. Si procederà, inoltre, all'immediata eliminazione dell'allaccio stesso ed alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità in sede penale.
3. Nel caso l'utente o chi per esso effettui opere che possano alterare o menomare la resistenza, l'efficienza e la rispondenza all'uso delle condotte e dei manufatti dell'impianto acquedottistico consortile si applicherà una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.
4. Nel caso si effettuino manomissioni agli impianti di lettura e/o ai sigilli si procederà a norma del Codice Penale, applicando, altresì, una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00 e richiedendo il pagamento del doppio del consumo rilevato nell'anno precedente per l'utenza manomessa. In assenza di tale dato il consumo verrà desunto con metodo parametrico riferito ad utenze similari.
5. Nel caso l'utente venga sorpreso a prelevare acqua senza aver perfezionato il proprio allaccio alla rete acquedottistica si applicherà una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.
6. Nel caso di ritardato pagamento, per somme dovute a qualsiasi titolo, all'utente sarà applicata una penalità del 10% sull'importo dovuto nonché gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della fattura.